

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 11 agosto 2015, n. 16.

Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione tassa automobilistica regionale

1. Dall'1 gennaio 2016 è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attività inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta è maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale.

Art. 2.

Norme in materia di tasse automobilistiche

1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La tassa automobilistica è frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo. Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le relative modalità applicative.

Art. 3.

Attribuzione funzioni

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate o con l'Agente della riscossione della Regione ovvero con altro ente pubblico non economico operante con esperienza pluriennale nel settore.

Art. 4.

Soggetti intermediari

1. Sono soggetti intermediari della riscossione della tassa automobilistica, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 40 e dal comma 42 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dal comma 11 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società Poste Italiane, gli istituti di credito e gli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia, previa apposita convenzione da stipularsi con l'Assessorato regionale dell'economia.

Art. 5.

Costituzione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche

1. La Regione costituisce, gestisce e aggiorna un proprio archivio regionale delle tasse automobilistiche, acquisendo i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalle regioni nonché dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione e, comunque, dall'1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2017, le attività e le funzioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 possono continuare ad essere svolte dall'amministrazione finanziaria dello Stato, in regime di convenzione.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 7.

Quantificazione degli oneri

1. All'onere per l'esercizio delle funzioni in regime di convenzione quantificato in 5.000 migliaia di euro per ciascun anno a decorrere dal 2016 si fa fronte con le maggiori entrate di cui all'U.P.B. 4.3.1.1.6 - capitolo 1218 discendenti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 trovano applicazione anche per i lavori di cui al comma 2, al fine di consentire il raggiungimento delle garanzie occupazionali di cui al comma 3."

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 agosto 2015.

CROCETTA

Assessore regionale
per l'economia

BACCEI